

Legge regionale PUGLIA 07-09-1979, n. 64 [1]

Ripresa e sviluppo della molluschicoltura, miglioramento sistemi di raccolta dei molluschi lamellibranchi a sviluppo naturale. Provvidenze per la realizzazione di una rete di impianti di depurazione molluschi.

(B.U.R. 11-09-1979, n. 69)

Note:

1 G.U. 23 novembre 1979, n. 320.

Art. 1

La Regione, nel rispetto della legge n. 192 del 2 maggio 1977, assume idonee iniziative rivolte alla ripresa ed allo sviluppo della molluschicoltura nonchè al miglioramento dei sistemi di raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale.

La Regione, in considerazione del previsto incremento della molluschicoltura e della necessità del trattamento igienico anche dei prodotti di origine extraterritoriale, nazionali ed esteri, immessi nel mercato interno, favorisce la realizzazione di una adeguata rete regionale di impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi in conformità dei requisiti prescritti dalla legge n. 192 del 2 maggio 1977.

La Regione, infine, favorisce l'adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i chioschi, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 11 della suddetta legge 192 del 2 maggio 1977.

Art. 2

Le provvidenze della presente legge riguardano in particolare:

- 1) le opere di realizzazione, ampliamento e miglioramento di vivai di molluschi eduli lamellibranchi e di impianti fissi o galleggianti, per la coltivazione, l'allevamento, l'ingrassamento e il deposito degli stessi molluschi;
- 2) le opere, le attrezzature e le pertinenze destinate alla raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale;
- 3) le opere di realizzazione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- 4) le opere di adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi compresi i chioschi nonchè l'acquisto delle adeguate attrezzature frigorifere.

Art. 3

La concessione delle provvidenze di cui all'art. 1 della presente legge avviene attraverso un piano annuale di interventi a favore della produzione, della depurazione e della commercializzazione.

Il piano predisposto dalla Giunta regionale deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno.

Il piano, in rapporto alle esigenze territoriali, terrà conto delle seguenti priorità:

- 1) iniziative dei Comuni, singoli o associati, per la realizzazione di impianti di depurazione;
- 2) iniziative di cooperative di molluschicoltori o pescatori e loro consorzi;
- 3) iniziative di altre imprese specializzate nel settore della molluschicoltura della stabulazione e depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi.

Per quanto riguarda in particolare gli impianti di depurazione; le opere in corso di realizzazione sono ammissibili a contributo solo per l'esercizio 1979, purchè i relativi lavori abbiano avuto inizio successivamente alla legge n. 192 del 2 maggio 1977 e purchè l'impresa richiedente appartenga al settore della molluschicoltura.

Art. 4

Al fine della concessione delle provvidenze per la realizzazione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione, gli interessati debbono far pervenire all'Assessorato regionale alla Sanità, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita domanda su carta legale corredata da:

- a) progetto dell'opera, conforme ai requisiti previsti dalla legge n. 192 del 2 maggio 1977 e il computo metrico estimativo;
- b) pianta planimetrica in scala 1 a 100 della zona destinata all'impianto estesa per un raggio di almeno 1.000 metri dall'impianto stesso;
- c) relazione tecnica dalla quale risultino in dettaglio le prescritte modalità di trattamento ed ogni altro utile elemento inerente al processo di depurazione;
- d) preventivo delle spese;
- e) autorizzazione dell'autorità marittima competente alla captazione delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione.

Al fine della concessione dei contributi per l'adeguamento igienico dei locali di deposito e di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i chioschi, gli interessati devono rivolgere apposita domanda all'Assessorato alla Sanità, entro lo stesso termine di cui al primo comma del precedente articolo; la domanda, corredata di un dettagliato preventivo di spesa, deve essere munita del parere favorevole dell'ufficio sanitario e dell'ufficio tecnico del Comune.

Per l'anno 1979 il termine di cui al presente articolo scade il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al primo comma del precedente art. 1 vanno indirizzate all'Assessorato regionale all'Agricoltura, corredate dagli elaborati progettuali, dalla relazione tecnico-finanziaria e dal computo metrico entro i termini indicati dal precedente art. 4.

Art. 6

Gli Assessorati all'Agricoltura ed alla Sanità si avvalgono, ai fini dell'istruttoria delle domande di contributo di cui ai precedenti articoli 4 e 5, dei propri servizi tecnici e degli altri uffici competenti della Regione.

Art. 7

Le provvidenze di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 2 consistono in contributi in conto capitale nella misura massima del 25% della spesa ammessa, ovvero, in alternativa, nella concessione del concorso regionale sugli interessi per prestiti di durata decennale da contrarsi con gli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento.

Il concorso negli interessi è pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di interesse praticato dagli stessi istituti di credito agrario - entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e Foreste - e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate in modo che a carico dei beneficiari resti un tasso del 4%.

L'ente regionale di sviluppo agricolo è tenuto a rilasciare fidejussioni alle Cooperative dei produttori di molluschi eduli lamellibranchi e loro consorzi, sui mutui di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8

La concessione delle provvidenze per gli impianti di depurazione è subordinata alla condizione che le dimensioni dello impianto non sia inferiore a 300 mq di superficie utile delle vasche di depurazione.

I contributi sono così determinati:

- a) iniziative dei Comuni e loro consorzi: contributo in conto capitale nella misura del 100% della spesa ammessa;
- b) iniziative delle cooperative e loro consorzi: contributo in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammessa e, per la restante parte, contributo in conto interessi con le modalità di cui al precedente art. 7, comma secondo e terzo;

c) iniziative di altre imprese di molluschicoltura, stabulazione e depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi che dimostrino di avere una produzione ovvero una lavorazione propria adeguata alla capacità dell'impianto di depurazione di cui si chiede il finanziamento: contributo in conto capitale nella misura del 30% della spesa ammessa.

Art. 9

I contributi per l'adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i chioschi, sono così determinati: 70% della spesa ammessa a contributo.

Art. 10

Prima che sia trascorso il termine di dieci anni dalla data di realizzazione delle opere attuate con i benefici della presente legge, i relativi beni non potranno essere alienati o distolti dalla loro destinazione senza il preventivo benestare notificato dal Presidente della giunta regionale. Le provvidenze previste dalla presente legge, qualora si riferiscano ad iniziative di Comuni o di Cooperative, singoli o associati in consorzi, saranno liquidate in corso d'opera in base agli stati di avanzamento, visti dai servizi tecnici della Regione, dei progetti autorizzati ed ammessi a contributo ed inseriti nell'apposito piano di finanziamento predisposto dall'organo competente della stessa Regione.

Art. 11

All'entrata in vigore della presente legge, la legge regionale n. 13 del 25 gennaio 1975 è abrogata.

Art. 12

A decorrere dal corrente esercizio finanziario sono istituiti nel bilancio regionale i seguenti capitoli:

"Spese per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, l'adeguamento di impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi e per l'adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio", con uno stanziamento di L. 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981".

"Spese per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione e l'ampliamento di impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi e per l'adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio, con uno stanziamento in bilancio per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983 di lire 1.200 milioni".

"Spese per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, il miglioramento: di vivai di molluschi eduli lamellibranchi; di impianti fissi o galleggianti per la coltivazione, l'allevamento, l'ingrassamento, il deposito degli stessi molluschi; di opere, attrezzature e pertinenze destinate alla raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale", con uno stanziamento di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981.

"Spese per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, il miglioramento di vivai di molluschi eduli lamellibranchi, di impianti, fissi o galleggianti per la coltivazione l'allevamento, l'accrescimento e il deposito degli stessi molluschi, di opere, attrezzature e pertinenze, destinate alla raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale, con uno stanziamento di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983".

Le somme stanziare ai sensi del terzo e quinto comma che non dovessero essere utilizzate per lo scopo previsto nella norma medesima, potranno essere spese per la concessione di contributi in conto capitale, aumentando le percentuali stabilite per le iniziative di cui alla lettera b) dell'art. 8 della presente legge sino ad un massimo del 70% della spesa ammessa.

Per la parte restante potrà essere concesso un contributo in conto interessi con le modalità di cui al precedente art. 7, commi secondo e terzo.

Art. 13

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

per il 1979 operando le seguenti variazioni di bilancio in diminuzione:

cap. 123 lire 500 milioni

cap. 441 lire 1635 milioni

e utilizzando l'assegnazione dei fondi per la legge n. 192 del 2 maggio 1977 di lire 700 milioni effettuando la necessaria variazione nelle parti entrata e spesa del Bilancio;

per il 1980 e 1981 utilizzando quota parte dei fondi recati dal capitolo 50 dell'entrata del Bilancio pluriennale 1979-1981;

per gli anni successivi, i capitoli relativi alle annualità passive del concorso regionale sugli interessi per prestiti e mutui saranno finanziati con assegnazione riveniente alla Regione per programmi regionali di sviluppo.

